

edemistate del registro
Esente da bollo ai sensi dell'art. 82 *CB* del D.LGS. 117 del 3.7.2017



ATTO INTEGRATIVO

La sottoscritta Dott. Prof. **ZAPPULLI VALENTINA ELENA GIUDITTA** nata a Milano il 11 aprile 1974, residente a Padova, Via B. Gonzati n. 14, cod. fisc. ZPP VNT 74D51 F205B, nella sua qualità di Presidente dell'Organo Amministrativo dell'associazione non riconosciuta denominata "**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA VETERINARIA**" (di seguito anche solo Ente o AIPVET) con sede legale in Legnaro (PD), via dell'Università n. 16, presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova, cod. fisc. 97372470159,

premette che

* l'assemblea dei soci dell'Ente tenutasi in data 25.3.2026 (atto notaio Nicolas Marcolina rep. n. 4165, registrato a Padova il 31.3.2026 al n. 11367), ha deliberato di voler addivenire all'iscrizione dell'Ente presso il Registro Unico del Terzo Settore ed ha approvato varie modifiche statutarie ed un nuovo statuto adeguatamente riformulato, conferendo alla Presidente il mandato a fare tutto quanto necessario per l'iscrizione dell'Ente nel RUNTS ed, a tal fine, a dar corso a quanto richiesto dai competenti uffici, anche mediante integrazioni, rettifiche e specificazioni all'approvato statuto;

* la pratica di iscrizione al RUNTS veniva tempestivamente depositata e perveniva dall'Ufficio una richiesta di integrazioni Prot. n. 299784/2026, con cui in sintesi venivano avanzate seguenti osservazioni:

a) la previsione contenuta nell'art. 6 dello statuto adottato, per la quale la domanda di adesione quale associato ordinario deve essere controfirmata da almeno due soci presentatori, si pone in contrasto con il principio della "porta aperta" propria degli enti del terzo settore;

b) Lo stesso principio della "porta aperta" richiede la rivisitazione anche della categoria di

Zappuli



quei soci la cui partecipazione alla vita associativa potrebbe apparire limitata - nelle regole statutarie - alla dazione di donazioni o sovvenzioni;

c) relativamente all'articolo 32 dello Statuto veniva richiesto un chiarimento circa la compatibilità delle prescrizioni del DM 2 agosto 2017, rivolte, tra le altre, ad associazioni tecnico-scientifiche, ed il Codice del Terzo Settore;

d) infine si chiedeva la registrazione dello statuto all'Agenzia delle Entrate;

* l'Ente provvedeva a depositare la copia registrata del verbale notarile citato e riscontrava le osservazioni dell'Ufficio, provvedendo, anche con successive interlocuzioni con i funzionari RUNTS, ai richiesti chiarimenti.;

* **sul punto sub c)**, in particolare si è precisato, e qui si conferma, che non vi sono elementi per ritenere incompatibile la disciplina del D. Lgs. 117/2017 con quella in tema di società scientifiche e associazioni tecnico scientifiche, la cui regolamentazione ha la sua fonte nella Legge 8 marzo 2017 n. 24 recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita ed a tal riguardo si richiama il dettato normativo dell'art. 5 intitolato "Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida", ove è disposto: ***"1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute ..(omissis)"***



Quindi, si può senz'altro ritenere che tali associazioni tecnico scientifiche, previste dalla Legge 24/2017 e poi regolate dal D.M. 2 agosto 2017 rispondono a **finalità di interesse generale e senza scopo di lucro**. Espressamente viene vietato l'utilizzo delle stesse

associazioni per finalità sindacali (cioè di tutela corporativistica).

Considerando il quadro normativo complessivo non si ravvisano pertanto contraddizioni logiche tra le figure di "ETS" e di "Associazione tecnico scientifiche" sul piano generale e nemmeno sul piano particolare, poiché dallo statuto di AIPVET emerge che le attività prescelte sono: * la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (attività lett. h); e * l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (attività lettera d).

Tutto ciò premesso e ritenuto formar parte ed integrante del presente atto, la Presidente dell'Organo Amministrativo dell'"**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA VETERINARIA**", come sopra delegata, considerato quanto richiesto dall'Ufficio RUNTS,

determina e conviene quanto segue;

1) Aderendo al rilievo di cui al punto a) delle premesse, si provvede ad eliminare la previsione statutaria *"Le domande di adesione all'Associazione devono essere controfirmate da almeno due Associati presentatori"*, modificando l'art. 6 dello statuto nel seguente testo:

"Art. 6 - Iscrizione all'Associazione"

6.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede in merito all'accoglimento delle domande di iscrizione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed ha l'obbligo di comunicare l'esito della votazione entro il termine di sessanta giorni dalla domanda.

6.2 Chi chiede di aderire all'Associazione quale Associato Ordinario, deve corredare la sua domanda di curriculum vitae.

6.3 Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di non accogliere la domanda di adesione, la delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata entro il termine di sessanta giorni dalla domanda al richiedente il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà opporsi

alla stessa;

sull'opposizione decide l'assemblea degli associati, con delibera motivata e definitiva, entro sessanta giorni, sentita la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. La comunicazione di tale delibera dovrà essere comunicata all'interessato nei successivi quindici giorni.

6.4 L'ingresso degli Associati decorre dall'accoglimento della domanda, qualsiasi sia il periodo dell'anno."

2) Aderendo al rilievo di cui al punto b) delle premesse, si provvede a modificare nel testo

che segue il comma 5 dell'art. 5 dello statuto, prevedendo così in modo più chiaro, anche per

associati sostenitori, la partecipazione alla vita ed alle varie attività dell'Associazione,

assicurata ad ogni categoria di associato:

"Art. 5 - Associati

...omissis...

5.5 Possono aderire all'Associazione in qualità di Associati Sostenitori gli Enti, le Associazioni e le persone fisiche e giuridiche che partecipano a vario titolo e con proprie donazioni o sovvenzioni alla vita ed alle varie attività dell'Associazione."

Fermo il resto.

Viene conseguentemente modificato lo Statuto sociale al fine di includervi le modifiche sopra riportate, Statuto che si allega sub "A".

Padova, il 7 agosto 2026



Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA	
Reg. 13 AGO 2026	s. 3
Reg. n° 1304	(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
e	

IL FUNZIONARIO ADDETTO (*)

Isabella Varisco

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

ASSOCIAZIONE ITALIANA di PATOLOGIA VETERINARIA E.T.S.
in breve A.I.P.VET - E.T.S.
STATUTO

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione

È costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA VETERINARIA. L'Ente si ispira e applica i principi del Terzo Settore ed è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dal Codice Civile.

A seguito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'associazione assumerà la denominazione "ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PATOLOGIA VETERINARIA E.T.S." in breve anche solo "AIPVET E.T.S."

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede presso il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università degli Studi di Padova, sito in Legnaro (PD), via dell'Università n. 16.

La modifica della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce variazione statutaria e può essere decisa anche con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Finalità e Scopi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione si prefigge lo svolgimento - in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio - delle attività previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 aventi ad oggetto:

- * la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (attività lettera h);
- * l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (attività lettera d).

4.2 L'Associazione persegue i suoi scopi promuovendo, in modo autonomo ed indipendente, attività di ricerca, studi e convegni su tematiche di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria e su argomenti a questi correlati.

L'Associazione non persegue, invece, alcuna attività avente finalità di tutela sindacale degli associati, né direttamente, né indirettamente.

4.3 Qualora possa contribuire al perseguimento dei suoi scopi, l'Ente potrà:

- istituire collaborazioni con Enti internazionali, nazionali, regionali e locali, con la pubblica amministrazione, con centri di ricerca scientifica, nonché altre organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali interessate al settore;
- istituire l'assegnazione di borse di studio;
- avvalersi di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura i volontari di cui si avvale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore; fermo restando che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo;
- accogliere coloro che intendessero prestare la loro collaborazione nell'attività dell'ente, quali persone che volessero svolgere, nel rispetto delle normative in materia, periodi di tirocinio, servizio civile, periodi in prova, ecc.
- collaborare alla divulgazione scientifica anche prestando consulenze e servizi presso altri enti, società e associazioni;
- partecipare a società ed enti che perseguano scopi uguali o affini ai propri, qualora ciò non comporti l'assunzione di responsabilità illimitata;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

- promuovere la raccolta fondi e la richiesta di contributi pubblici e privati, da destinare al perseguimento degli scopi dell'Ente, anche concorrendo a progetti di Istituzioni pubbliche e private.

4.4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. Nei limiti sopra indicati l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II

Art. 5 - Associati

5.1 Gli Associati partecipano alla vita associativa garantendo il proprio contributo scientifico, culturale ed economico.

5.2 Gli associati si distinguono in:

- Associati ordinari, comprensivi anche degli associati fondatori;
- Associati onorari;
- Associati sostenitori.

5.3 Sono Associati Ordinari i firmatari iniziali dell'atto costitutivo dell'Associazione e coloro che aderiscono all'Associazione dopo la sua costituzione. L'iscrizione all'Associazione quale Associato Ordinario, data la specificità degli scopi e per permettere l'utile perseguimento delle finalità indicate, è aperta a chi rientri nei seguenti profili:

* *Patologo Veterinario*, tale intendendosi il laureato in Medicina Veterinaria che svolge attività di sorveglianza, prevenzione, diagnosi, indicazione prognostica, e quindi indirizzo alla cura delle malattie degli animali vertebrati e invertebrati nonché attività di ricerca sull'eziopatogenesi e la caratterizzazione delle malattie animali stesse. Di norma, in ambito accademico italiano l'attività ha come riferimento alla declaratoria ministeriale del GSD 07/MVET-02 per il settore scientifico disciplinare MVET-02/A di Patologia generale e anatomia patologica veterinaria. Nel profilo sono ricomprese le seguenti figure:

- *Anatomo-patologo Veterinario*: esegue autopsie sugli animali ed esamina organi e tessuti (e cellule) a livello macroscopico, cito-istopatologico, e molecolare a scopo sia diagnostico sia di ricerca.
- *Patologo clinico Veterinario*: studia a scopo diagnostico e di ricerca le modificazioni nella composizione chimica e cellulare dei fluidi corporei e dei tessuti per la caratterizzazione delle malattie animali.

* *Profilo Ricercatore in Patologia Veterinaria*, tale intendendosi un laureato in ambito Veterinario, Medico-biologico, biotecnologico, in Scienze Animali e Tecnologie delle produzioni animali, che svolga attività di ricerca e/o didattica in patologia veterinaria su organismi animali vertebrati e/o invertebrati utilizzando tecniche, metodologie, e strumenti sperimentali coerenti con i contenuti della declaratoria ministeriale del GSD 07/MVET-02 per il settore scientifico disciplinare MVET-02/A di Patologia generale e anatomia patologica veterinaria. Tale profilo fa riferimento a diverse figure professionali (es. borsisti, dottorandi, ricercatori e professori Universitari, ricercatori di Centri di ricerca e IZS, professionisti in laboratori privati, tecnici laureati, altri).

* Qualora laureati in altre discipline (p. es. Statistica, Ingegneria Biomedica) sottoponessero la loro candidatura quali soci AIPVet, verrà valutata la competenza sulla base del curriculum in relazione ai criteri di certificazione stabiliti.

5.4 Possono essere nominati Associati Onorari coloro che si distinguono per il loro contributo scientifico in materia di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria.

La nomina di Associato Onorario spetta al Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Comitato Scientifico. La proposta può essere presentata da qualsiasi Associato Ordinario.

5.5 Possono aderire all'Associazione in qualità di Associati Sostenitori gli Enti, le Associazioni e le persone fisiche e giuridiche che partecipano a vario titolo e con proprie donazioni o sovvenzioni alla vita ed alle varie attività dell'Associazione.

Art. 6 - Iscrizione all'Associazione

6.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede in merito all'accoglimento delle domande di iscrizione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed ha l'obbligo di comunicare l'esito della votazione entro il termine di sessanta giorni dalla domanda.

6.2 Chi chiede di aderire all'Associazione quale Associato Ordinario, deve corredare la sua domanda di *curriculum vitae*.

6.3 Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di non accogliere la domanda di adesione, la delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata entro il termine di sessanta giorni dalla domanda al richiedente il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, potrà opporsi alla stessa; sull'opposizione decide l'assemblea degli associati, con delibera motivata e definitiva, entro sessanta giorni, sentita la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. La comunicazione di tale delibera dovrà essere comunicata all'interessato nei successivi quindici giorni.

6.4 L'ingresso degli Associati decorre dall'accoglimento della domanda, qualsiasi sia il periodo dell'anno.

Art. 7 - Quote associative

7.1 Gli Associati Ordinari devono versare annualmente all'Associazione una quota stabilita di anno in anno dall'Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio di Amministrazione. La quota si riferisce all'annualità 1 gennaio-31 dicembre. L'assemblea può stabilire quote ridotte per gli studenti e i neolaureati attivi nell'ambito della ricerca in patologia veterinaria.

7.2 La quota o il contributo associativo dell'Associato è intrasmissibile e non rimborsabile.

7.3 Gli Associati Onorari e Sostenitori sono esentati dal pagamento delle quote annuali.

Art. 8 - Diritti degli Associati

8.1 Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea e ove iscritto da almeno un mese ha diritto di voto.

8.2 Ad ogni Associato è attribuito un solo voto. Gli Associati Sostenitori, qualora siano persone giuridiche, devono essere rappresentate da un solo delegato, appositamente designato.

8.3 L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati che sono regolarmente iscritti all'Associazione e che sono in regola con il pagamento delle quote annuali.

Art. 9 - Obblighi degli Associati

Ogni Associato deve rispettare i seguenti obblighi:

- 1 - osservare le norme dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2 - provvedere al versamento della quota annuale (fatta eccezione per Associati Onorari e Sostenitori);
- 3 - astenersi da qualsiasi atto o iniziativa, che sia pregiudizievole ai fini perseguiti dall'Associazione o alle iniziative intraprese dalla stessa;
- 4 - astenersi dal partecipare o dall'aderire ad attività che siano in contrasto con quelle dell'Associazione.

Art. 10 - Perdita della qualifica di Associato

10.1 Il rapporto associativo si scioglie in caso di morte, di recesso, di decadenza e di espulsione.

10.2 In caso di morte il Consiglio di Amministrazione ne prende atto alla prima riunione successiva all'evento, ove ne abbia ricevuta notizia.

10.3 In caso di recesso lo scioglimento del rapporto ha effetto con la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione. L'Associato è tenuto a terminare gli impegni eventualmente assunti nei confronti dell'Associazione.

10.4 La decadenza dell'Associato avviene:

- qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'ammissione all'Associazione;
- in caso di mancato versamento della quota annuale dopo il terzo sollecito di pagamento;
- in caso di sopravvenuta incapacità giuridica, debitamente accertata.

La decadenza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e gli effetti decorrono dalla relativa delibera.

Verpali

10.5 Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare l'espulsione dell'Associato che abbia tenuto un comportamento gravemente contrario a quanto stabilito dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi dell'Associazione. La valutazione della gravità del comportamento tenuto compete al Consiglio di Amministrazione, che provvederà con delibera motivata. L'Associato escluso, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera potrà opporsi alla stessa; sull'opposizione decide entro sessanta giorni l'assemblea degli associati, con delibera motivata e definitiva, sentita la relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. In caso di esclusione il rapporto si scioglie dalla definitività della decisione.

10.6 Gli Associati receduti e quelli nei cui confronti sia stata deliberata la decadenza per morosità possono presentare una nuova domanda di iscrizione all'Associazione, a condizione che abbiano sanato ogni posizione debitoria nei confronti della stessa ed eliminate le cause che avevano determinato la fine del rapporto associativo.

10.7 La perdita della qualifica di Associato non comporta alcun diritto dello stesso sul patrimonio dell'Associazione e nessun diritto alla restituzione delle quote versate.

TITOLO III

Art. 11 - Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo, ove nominato.
- Il Revisore Legale, ove nominato.

Art. 12 - L'Assemblea degli Associati

12.1 L'assemblea è l'organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Nel rispetto della libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo e al fine di garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

12.2 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati che risultano essere regolarmente iscritti all'Associazione alla data di convocazione e che risultano essere in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ordinario ed ogni volta ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o su richiesta motivata dell'Organo di Controllo, ove nominato.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

13.1 La convocazione deve essere disposta dal Presidente e comunicata in forma scritta agli Associati almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza. Sono considerate valide le convocazioni anche a mezzo telematico (fax), informatico per posta elettronica, inviate al recapito rilasciato dall'associato all'atto della sua iscrizione. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato anche nel sito dell'Associazione.

13.2 La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, in prima e in seconda convocazione, nonché i punti in discussione all'ordine del giorno. Devono essere indicate anche le modalità per il collegamento da remoto, ove previsto.

13.3 Qualora l'Associazione preveda per una assemblea l'utilizzo del voto telematico, dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione l'utilizzo dello strumento prescelto, così che ciascun socio abbia la possibilità di organizzare tecnicamente l'esercizio del suo diritto al voto.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e Deliberazioni

14.1 In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la metà più uno degli Associati mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Associati presenti o rappresentati. Nel caso di parità di votanti, prevale quello espresso dal Presidente.



Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Quorum specifici

14.2 Per modificare lo statuto è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che costituiscano almeno la metà più uno di tutti gli Associati aventi diritto al voto.

14.3 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la designazione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, è necessario comunque, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti gli Associati aventi diritto al voto.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione nel convocare l'Assemblea potrà prevedere lo svolgimento delle consultazioni e votazioni anche per via telematica, secondo modalità che consentano il controllo della riferibilità del voto al singolo associato e prevedano un idoneo lasso temporale per consentire l'esercizio del diritto di voto. In tal caso il Presidente si fa carico di verificare la regolarità della trasmissione delle comunicazioni mediante attestazione nel verbale.

14.5 E' prevista l'elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo.

14.6 Ciascun Associato e i membri degli Organi dell'Associazione dovranno dichiarare in apertura di tutte le riunioni l'eventuale sussistenza di situazioni di personale conflitto di interesse con quelle dell'Associazione e, in tale ipotesi, astenersi dall'intervento e dalla decisione relativa.

Art. 15 - Deleghe

Ciascun associato potrà rilasciare delega ad altro associato per l'esercizio dei diritti all'intervento di una specifica assemblea ed al voto. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati qualora il numero complessivo degli associati sia inferiore a cinquecento e sino ad un massimo di cinque qualora gli associati non siano inferiori a cinquecento.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle opposizioni presentate da chi sia stato dichiarato decaduto o escluso dall'Associazione e da chi non sia stato ammesso quale associato;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri regolamenti dell'Associazione;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera l'ammontare delle quote associative, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione;
- l) delibera sugli argomenti relativi alla gestione e alle attività associative in relazione alle finalità scientifiche nonché alle attività di ricerca dell'Associazione;
- m) ratifica la nomina del personale tecnico e/o di consulenza;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17 - Il Presidente

17.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli Associati, è scelto tra gli associati, dura in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente per un altro biennio.

17.2 Possono essere eletti alla carica soltanto coloro che non abbiano riportato sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

17.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, con attribuzione dei poteri che gli sono conferiti dalla legge, di fronte agli Associati, ai terzi, in giudizio. Il Presidente esercita in piena autonomia e indipendenza tutte le funzioni che gli vengono demandate dallo Statuto (e da eventuali Regolamenti), con espresso divieto di partecipare all'esercizio di attività imprenditoriali o di partecipazione a esse connesse alle attività svolte dall'Associazione, nonché coordina tutte le attività della Associazione.

V. Caporali

Ha il compito di convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico.

Provvede alla convocazione dell'Assemblea ed a fissare l'ordine del giorno.

17.4 Il Presidente ha facoltà anche di rilasciare quietanza liberatoria a enti pubblici, di nominare avvocati, procuratori, periti e di provvedere a quant'altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, fermo restando il rispetto delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

17.5 Il Vicepresidente può sostituire il Presidente negli incarichi previsti dallo Statuto, in caso di assenza, di dimissioni o di altri impedimenti di questo.

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio deve essere composto esclusivamente dagli Associati, in numero di cinque, di cui uno è il Presidente. Gli altri quattro componenti sono anch'essi eletti dall'Assemblea degli Associati. Due dei Consiglieri ricoprono le cariche di Vice Presidente e di Segretario su nomina del Consiglio stesso.

I Consiglieri rimangono in carica per lo stesso periodo del Presidente e possono essere rieletti.

I Consiglieri, il Consiglio e/o il Presidente decadono dalla propria carica quando l'Assemblea ne revoca la sfiducia in base alle maggioranze previste dallo Statuto.

Il Consiglio decide al suo interno le suddivisioni degli incarichi in base al proprio programma e alle esigenze dell'Associazione.

Art. 19 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'organo di governo dell'Associazione.

Esso svolge compiti di direzione, gestione e amministrazione dell'Associazione e risponde del proprio operato all'Assemblea.

Il Consiglio attua le politiche dell'Assemblea e assicura la direzione delle attività dell'Associazione nonché delibera collegialmente. In particolare, il Consiglio:

- convoca l'Assemblea degli Associati;
- assicura la corretta gestione amministrativa dell'Associazione;
- amministra il patrimonio sociale dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina un Tesoriere a cui affidare la gestione e la cura del patrimonio, finanziario e non dell'Associazione;
- delibera sullo stare in giudizio;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- fissa la data nonché la sede per la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- predispone il bilancio consuntivo e preventivo ed ogni annessa relazione, nonché -ove dovuto- il bilancio sociale, da presentare all'Assemblea degli Associati;
- cura gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio mediante deposito al RUNTS;
- redige il resoconto delle attività svolte e predispone il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio, da presentare all'Assemblea degli Associati;
- delibera sull'ammissione ad Associati ordinari e sulla nomina degli Associati onorari e sostenitori;
- costituisce e cura i rapporti con tutti gli enti di competenza per quanto riguarda la Patologia Veterinaria;
- garantisce l'organizzazione di attività di formazione in ambito scientifico e didattico. Cura i rapporti con la stampa con aziende e con altre Associazioni del settore;
- si assicura la collaborazione di professionisti nei settori scientifici, legislativi, finanziari e in tutti quelli ove ne ritenga necessario l'intervento;
- propone i nominativi dei rappresentanti ufficiali dell'Associazione in seno ad altre Associazioni ed Enti;
- può nominare commissioni di studio di particolari problemi, sentito il Comitato Scientifico.

Art. 20 - Convocazione e validità

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti, entro 30 giorni dalle elezioni, e ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno una volta l'anno.

Il Consiglio risulta validamente costituito se sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri tra cui il Presidente o il Vicepresidente, ai quali compete presiedere la riunione.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Tutte le riunioni sono verbalizzate a cura del Segretario o di un incaricato e sottoscritte dai Consiglieri presenti.

Ogni membro del Consiglio ha diritto a un voto.

In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale il doppio.

Art. 21 - Decadenza dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione

La decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione avviene per:

- espulsione in seguito a grave infrazione delle disposizioni di cui al presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;

- dimissioni volontarie;

- mancata partecipazione al Consiglio senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive.

In caso di decadenza di uno o più Consiglieri l'Assemblea procede alla nomina dei nuovi consiglieri scegliendo fra i candidati che risultano i primi tra i non eletti nelle votazioni dell'Assemblea degli Associati ovvero, quando non ve ne fossero, mediante indizione di nuove elezioni.

Il nuovo componente del Consiglio rimane in carica fino al termine di scadenza del Consiglio;

Art. 22 - Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico rappresenta l'organo di consulenza scientifica dell'Associazione.

Esso è costituito da nove membri, tutti Associati:

- Presidente dell'Associazione;

- Vicepresidente dell'Associazione;

- Segretario dell'Associazione;

- Sei membri eletti dall'Assemblea.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica quattro anni e non possono essere immediatamente rieleggibili. Nel caso in cui coloro che all'inizio dell'incarico erano Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Associazione, continuano a far parte del Comitato Scientifico anche qualora decadano per fine mandato da tali cariche.

Art. 23 - Compiti del Comitato Scientifico

I compiti e le attività del Comitato Scientifico consistono in:

- 1 - proporre tematiche di interesse scientifico e tecnico che possono essere oggetto di tavole rotonde, relazioni, simposi nei convegni, nelle riunioni di studio o di programmazione, nonché nei corsi di aggiornamento professionale;

- 2 - proporre i nominativi degli Associati ai quali affidare le tematiche da trattare;

- 3 - predisporre le commissioni e designarne i membri per l'assegnazione di borse di studio o di premi per la ricerca;

- 4 - proporre lo schema del programma scientifico del Convegno annuale ed esprimere parere in merito agli eventuali temi scientifici e tecnici proposti dagli Associati o da Enti pubblici e privati;

- 5 - sovraintendere lo svolgimento dei lavori del Convegno annuale;

- 6 - esprimere parere su ogni argomento di natura scientifica e/o tecnica proposto dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione;

- 7 - seguire i lavori e i rapporti scientifici tenuti dall'Associazione con l'estero;

- 8 - proporre innanzi al Consiglio di Amministrazione la nomina di Associati onorari.

Su indicazione o parere del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione delibera il programma dei Convegni, delle riunioni e dell'attività scientifica dell'Associazione, nonché procede alla scelta definitiva dei temi oggetto di relazioni speciali e dei rispettivi relatori.

Il Comitato Scientifico svolge i predetti compiti e attività mediante verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

E' fatto obbligo di provvedere alla pubblicazione dell'attività scientifica, mediante costante aggiornamento, sul sito web dell'Associazione.

Ugolini

Art. 24 - Organo di Controllo e Revisione Legale di Conti

Qualora sia obbligatorio in quanto ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 11 (Codice del Terzo Settore) oppure quando sia liberamente deciso, l'Assemblea degli Associati nomina l'Organo di Controllo nella forma monocratica.

Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di persone di cui all'art. 239 secondo comma del C.C..

Si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assetto dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 3 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'assemblea degli associati quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale o allo stesso Organo di Controllo, ove ne abbia i requisiti di legge.

Art. 25 Libri sociali

L'associazione deve tenere:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verba redatti con atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta presentata al Segretario, il quale - sentito il Consiglio di Amministrazione - provvede a rispondere entro otto giorni.

Art. 26 - Norme comuni a riunioni e cariche

26.1 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea degli Associati, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico anche parzialmente o esclusivamente tramite sistemi di audio-video collegamenti e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

26.2 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

26.3 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

26.4 Gli amministratori, ivi compresi quelli che rivestono le cariche di Presidente e Vice Presidente, come i componenti del Comitato Scientifico, assumono la carica a titolo gratuito, ricevendo eventualmente solo il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro servizio.

In ogni caso sono dovuti i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e adeguatamente documentate dall'interessato. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

26.5 E' richiesta per chi assuma una carica nell'Ente la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Ciascun candidato a cariche nell'Associazione dovrà per dovere di trasparenza dichiarare la propria attività lavorativa ed imprenditoriale e segnalare situazioni che possano determinare conflitti di interesse.

TITOLO IV

Art. 27 - Patrimonio della Associazione

Il patrimonio dell'associazione è composto dall'insieme dei beni mobili ed eventualmente immobili di proprietà dell'Ente.

In particolare il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di euro 15.000,00 (quindicimila virgola zerozero), rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Entrate dell'Associazione

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- 1 - quote associative;
- 2 - redditi derivanti dal proprio patrimonio e, in particolare, degli eventuali interessi di depositi bancari e altre rendite di varia natura;
- 3 - eventuali elargizioni di Enti o altre associazioni pubbliche o private;
- 4 - elargizioni e contributi diverse dalle precedenti quali donazioni, lasciti e liberalità in genere;
- 5 - somme di denaro che provengono nell'ambito di servizi specifici;
- 6 - somme di denaro che provengono dall'organizzazione di Corsi e Convegni.
- 7 - somme derivanti da raccolta fondi.

Art. 29 - Divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione

All'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, anche ai sensi dell'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I versamenti fatti a favore dell'Associazione non sono né rivalutabili né ripetibili in alcun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili, sia tra vivi che mortis causa.

Art. 30 - Esercizio finanziario

30.1 L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e dura fino al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 L'Ente redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se l'Ente è privo di personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 o al diverso importo determinato dalla normativa vigente, il bilancio può essere redatto un rendiconto per cassa, indicando le entrate e le uscite in forma aggregata qualora ne ricorrano i presupposti di legge. In ogni caso tali documenti dovranno essere redatti in conformità ai modelli definiti dalle competenti autorità.

TITOLO V

Art. 31 - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere destinato ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o complementari, la cui individuazione è demandata all'assemblea degli associati.

Verde

Art. 32 - Prescrizioni DM. 2 agosto 2017

Nel rispetto della normativa relativa alle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche, di cui all' art. 5 comma 2 della Legge 8.3.2017 n. 24 e del Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, l'Ente, avente la denominazione, la sede ed il patrimonio indicati nel presente statuto, fa proprie e riconosce le seguenti prescrizioni:

- l'Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono e devono essere autonomi e indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
- l'ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
- è prevista la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell'ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo; approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi; regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
- sono determinati i presupposti per l'ammissione degli associati: professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriale e/o interdisciplinari, della possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta;
- sono ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la società o l'associazione rappresenta;
- assenza di finalità di lucro;
- vi è obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'associazione, aggiornato costantemente;
- è fatto obbligo dichiarare gli eventuali conflitti di interesse, la cui regolazione viene demandata all'assemblea;
- il Comitato Scientifico è costituito per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- è espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali;
- vi è obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
- i legali rappresentanti e gli amministratori non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione.

Art. 33 - Foro competente

In caso di controversie, il Foro competente è quello in cui l'Associazione ha la propria sede.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Valentina Anna Gualta Zappalà